

**LEGGE DI BILANCIO 2026
PRINCIPALI NOVITÀ TRIBUTARIE PER LE PERSONE FISICHE**

La Legge 30/12/2025 n. 199, c.d. “legge di bilancio 2026”, è entrata in vigore l’1/1/2026 e prevede, come di consueto, novità di carattere fiscale e di interesse del mondo economico.

Di seguito si riepilogano le principali novità tributarie per le persone fisiche.

Aliquote IRPEF - Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo scaglione

È ridotta 35% al 33% l’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro.

L’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:

- 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
- 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.

Il risparmio fiscale massimo derivante dall’intervento in esame è quindi pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell’aliquota).

La suddetta riduzione si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2026.

Detrazioni IRPEF per oneri - Spese sostenute dall’1/1/2026 - Riduzione di 440 euro per i possessori di redditi superiori a 200.000 euro

Per “neutralizzare” il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, dal periodo d’imposta 2026, in capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro dell’importo della detrazione d’imposta per determinati oneri detraibili.

Dall’anno 2026 la detrazione spettante è diminuita di 440 euro per:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici per le quali spetta una detrazione del 26%;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi per i quali spetta una detrazione del 90%.

La riduzione riguarda esclusivamente gli oneri sopraelencati, motivo per cui non sono oggetto della riduzione, ad esempio:

- le detrazioni previste dall’art. 12 del TUIR, per familiari a carico;
- le detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR, per tipologie reddituali;
- le detrazioni previste dall’art. 16 del TUIR, per canoni di locazione;
- le detrazioni previste dall’art. 16-bis del TUIR, per interventi di recupero edilizio;
- le detrazioni previste da altre disposizioni in relazione agli interventi “edilizi”, ad esempio “ecobonus” e “sismabonus”.

Ai fini dell’applicazione della riduzione di 440 euro, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Nel calcolo del reddito complessivo devono però essere ricompresi anche:

- i redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni”;
- i redditi di lavoro autonomo o d’impresa assoggettati al regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
- le mance elargite dai clienti ai lavoratori dipendenti del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate all’imposta sostitutiva del 5%;
- l’eccedenza di agevolazione ACE ancora utilizzabile.

Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, si deve tenere conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

Altre disposizioni di riduzione delle detrazioni d’imposta per oneri da applicare congiuntamente

Dal periodo d'imposta 2026 si deve tenere anche conto che:

- dall'1/1/2025, il riordino delle detrazioni per oneri per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (con alcune eccezioni, tra cui le spese sanitarie), mediante la previsione di un metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente;
- dall'1/1/2020, la parametrizzazione delle detrazioni (salvo alcune eccezioni, tra cui le spese sanitarie e gli interessi passivi sui mutui) al reddito complessivo superiore a 120.000 euro.

Adeguamento delle addizionali regionali e comunali ai nuovi scaglioni di reddito IRPEF

È stato **prorogato fino al 2028** il regime transitorio, previsto per gli anni 2025, 2026 e 2027, in cui le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni possono stabilire aliquote delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF differenziate sulla base dei precedenti quattro scaglioni di reddito IRPEF applicabili nel periodo d'imposta 2023, vale a dire:

- fino a 15.000 euro;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- oltre 50.000 euro.

Con riferimento all'anno d'imposta 2026, il termine per deliberare l'applicazione dei "vecchi" scaglioni di reddito IRPEF in relazione alle aliquote dell'addizionale comunale è prorogato al **15/4/2026**.

Se, entro i termini stabiliti, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali o comunali in relazione ai "nuovi" (o "vecchi") scaglioni di reddito IRPEF, per gli anni d'imposta 2025, 2026, 2027 e 2028 l'addizionale regionale o comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

Interventi di recupero edilizio - Spese sostenute nell'anno 2026 - Aliquote

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. "bonus casa"), sono prorogate anche per l'anno 2026 le aliquote fissate per l'anno 2025.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

- al **36%** se le spese sono sostenute dall'1/1/2025 al 31/12/2026;
- al **30%** se le spese sono sostenute dall'1/1/2027 al 31/12/2027.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di **96.000 euro** per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

- al **50%** se le spese sono sostenute dall'1/1/2025 al 31/12/2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale**;
- al **36%** se le spese sono sostenute dall'1/1/2027 al 31/12/2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale**.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è sempre di **96.000 euro** per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Ecobonus e sismabonus - Spese sostenute nell'anno 2026 - Aliquote

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici "ecobonus" e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico "sismabonus" sono allineate al "bonus casa" con riguardo alle spese sostenute dall'1/1/2025.

L'"ecobonus" e il "sismabonus", compreso il "sismabonus acquisti", possono spettare nelle seguenti misure:

- per le abitazioni principali l'aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027;
- per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027.

Bonus mobili - Proroga

Viene prorogata anche per l'anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici ("bonus mobili"), quando sono realizzati determinati interventi edilizi.

L'agevolazione spetta anche in relazione alle spese sostenute nel 2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall'1/1/2025.

Il limite massimo annuale di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro, indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Buoni pasto elettronici - Incremento esenzione

Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici. Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.

Detassazione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili

Sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sono previste le seguenti novità:

- riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 5% all'1% per gli anni 2026 e 2027, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro;
- incremento del limite di importo complessivo entro cui è possibile applicare l'imposta sostitutiva;
- proroga per il 2026 dell'agevolazione prevista per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, che sono così esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

Contributi versati alle forme pensionistiche complementari - Aumento del limite di deducibilità

A decorrere dal periodo d'imposta 2026 è previsto l'incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

Addizionale IRPEF del 10% su bonus e stock option dei dirigenti e amministratori del settore finanziario - Esclusione

Viene introdotta una specifica ipotesi di esclusione dagli obblighi di prelievo dell'addizionale IRPEF del 10% sui compensi a titolo di *bonus* e *stock option* dei dirigenti e amministratori del settore finanziario. L'addizionale non si applica se il soggetto (società o ente) che corrisponde tali remunerazioni versa in favore di enti del Terzo settore una somma almeno pari al doppio dell'addizionale altrimenti dovuta. L'addizionale IRPEF del 10% grava sulla parte della retribuzione che eccede la componente fissa attribuita:

- ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario;
- ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (es. amministratori) nello stesso settore.

Si tratta di emolumenti corrisposti ai suddetti soggetti a titolo di *bonus* e *stock option*.

Tale regime si applica agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione finanziaria. L'addizionale IRPEF, quindi, non grava sui dirigenti e sugli amministratori delle società di partecipazione non finanziaria (*holding* industriali) e sui soggetti ad esse assimilati.

L'attuazione della disciplina in esame è demandata a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che ne definirà modalità e termini.

Regime dei neo-residenti - Aumento dell'imposta sostitutiva

E' aumentata la misura dell'imposta sostitutiva prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e optano per il regime dei neo-residenti, da 200.000 a 300.000 euro, mentre viene incrementato da 25.000 a 50.000 euro l'importo dell'imposta prevista per i familiari.

Le nuove misure si applicano ai soggetti che trasferiscono nel territorio dello Stato la residenza dall'1/1/2026.

Esenzione dall'IRPEF per i redditi fondiari di CD e IAP - Proroga per il 2026

E' prorogata per l'anno 2026 l'esenzione dall'IRPEF "a scaglioni" stabilita per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

I redditi dominicali ed agrari (considerati congiuntamente) di CD e IAP:

- fino a 10.000 euro, sono interamente esenti dall'IRPEF;
- oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, sono esenti per il solo 50%;
- oltre 15.000 euro, concorrono interamente alla formazione della base imponibile IRPEF.

Energia fotovoltaica - Esclusione dal regime reddituale forfetario per gli impianti con moduli a terra installati dopo il 31/12/2025

Con riguardo alla produzione e cessione, da parte di imprese agricole, di energia fotovoltaica eccedente la soglia di 260.000 kWh anni, sono esclusi dal regime di determinazione forfetaria dei redditi d'impresa gli impianti fotovoltaici con moduli a terra i cui lavori di installazione sono completati dopo il 31/12/2025.

Pertanto, per le imprese agricole che utilizzano impianti fotovoltaici con moduli a terra i cui lavori di installazione vengono completati dopo il 31/12/2025, la produzione e cessione di energia elettrica e calorica:

- entro la soglia dei 260.000 kWh anno, fa conseguire redditi agrari determinati catastalmente, come per la generalità degli impianti fotovoltaici;
- oltre tale soglia, per la parte eccedente dà luogo a redditi d'impresa determinati nei modi ordinari, senza possibilità, quindi, di avvalersi del regime di determinazione forfetaria del reddito d'impresa con coefficiente di redditività del 25%.

Ai fini del riscontro del predetto termine del 31/12/2025, costituisce prova dell'avvenuta installazione la registrazione come "impianto realizzato" nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI).

Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni

E' incrementata l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) dal 18% al 21%.

L'incremento dell'aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all'1/1/2026 e perfezionate entro il 30/11/2026.

Resta invariata al 18%, invece, l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili.

Criptovalute - Imposizione al 26% dei redditi da stablecoins

E' modificato il regime speciale per le plusvalenze e gli altri redditi che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta e dalla detenzione delle crypto-attività che, dall'1/1/2026, sconta l'imposta sostitutiva del 33%. Si applica l'aliquota del 26%, in luogo di quella del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro.

Ai fini del regime di tassazione agevolato, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea.

Si stabilisce, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi

Si ricorda che si definiscono locazioni brevi *“i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”*. Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l’eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l’aliquota del 21%.

A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l’applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve, nel periodo d’imposta, di un determinato numero di appartamenti.

Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili. A partire da 5 appartamenti, scattava la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d’impresa, ecc.

A partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al **massimo 2 appartamenti** potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi.

Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d’impresa.

Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d’imposta 2026:

- chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%;
- chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l’aliquota del 21% e all’altro dovrà applicare quella del 26%;
- chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca.

Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione “non breve” c.d. “4+4” o “3+2”. Inoltre, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento. Per computare l’appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d’imposta (ad esempio di durata di due soli giorni).

Contributi per i libri scolastici e la frequenza di scuole paritarie

Si prevede l’erogazione di contributi per il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici e la frequenza di scuole paritarie.

Viene istituito un Fondo, per l’erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari per il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado.

I nuclei familiari devono avere un ISEE non superiore a 30.000 euro e non devono aver goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità.

Si riconosce inoltre per l’anno 2026, in favore delle famiglie con ISEE non superiore a 30.000 euro, un contributo fino a 1.500 euro a studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado oppure il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado.

La misura del contributo è determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026.

Le modalità attuative e i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie, tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle Regioni, saranno oggetto di un successivo decreto ministeriale.

ISEE - Computo delle valute all'estero, delle criptovalute e delle rimesse in denaro

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, saranno adottate le misure per inserire tra le componenti del patrimonio mobiliare: le giacenze in valute, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di *money transfer* o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato.

Aggiornato al 7 gennaio 2026